

La presente per comunicarVi che nella Legge di Stabilità 2015 (legge n. 190/2014), sono state introdotte alcune modifiche alla legge n. 381 del 1991 istitutiva delle Cooperative Sociali.

In particolare, tali modifiche, riguardano il testo dell'art. 5, comma 1 della citata legge che prevedeva che “ **gli enti pubblici possono, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione** , **stipulare convenzioni con le cooperative** che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b)

[\[1\]](#)

, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, purché finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate”.

Il Nuovo testo della norma, modificata dal comma 610 dell'art.1 della Legge di Stabilità 2015 (legge n. 190/2014), infatti, prevede che: “**al comma 1 dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le convenzioni di cui al presente comma sono stipulate previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza»**”.

In base a tale norma, dunque, le Pubbliche Amministrazioni e gli enti ad esse assimilati, non potranno più effettuare affidamenti diretti alle Cooperative Sociali di Tipo “B” dovendo ricorrere a iter di scelta basati su criteri comparativi di più offerte.

In breve forniremo ulteriori delucidazioni sulla norma in questione e sulle implicazioni della medesima sull'attività delle cooperative sociali di inserimento lavorativo.

Nel frattempo, siamo a Vs, disposizione per qualsiasi chiarimento dovesse occorrere.

[\[1\]](#) Le cooperative Sociali di Inserimento Lavorativo

